



MASSIMARIO

COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA BASILICATA
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI II GRADO DELLA BASILICATA

**a cura di Giuseppe Di Genio
e Nicola Casale**

ANNO 2022



Commissione Tributaria Regionale della Basilicata
Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata
(Presidente Antonio De Luce fino al 12.9.2022)
(Presidente f.f. Vincenzo Autera fino al 31.12.2022)

Ufficio del Massimario
(ISTITUITO CON NOTA PROT.
27/2020 in proroga)

dott. Vincenzo Autera, Presidente

Avv. Aldo Morlino, Componente

Avv. Clelia Impero, Componente

Avv. Domenico Pio Padula,
Componente

supporto amministrativo

Salicone Teresa Stella

Nicola Casale

Abbreviazioni

c.c.	Codice Civile
c.d.	Codice Doganale
c.d.c.	Codice Doganale Comunitario
C.E.	Comunità Europea
c.p.	Codice Penale
c.p.c.	Codice di Procedura Civile
c.p.p.	Codice di Procedura Penale
Cass.	Cassazione
Conf.	Conforme
Cost.	Costituzione
CTP	Commissione Tributaria Provinciale
CTR	Commissione Tributaria Regionale
D.L.	Decreto Legge
D.lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
Dir.	Direttiva
L.	Legge
L.F.	Legge Fallimentare
L.R.	Legge Regionale
R.D.	Regio Decreto
R.D.L.	Regio Decreto Legge
Reg.	Regolamento
Sez.	Sezione
Sez.stacc.	Sezione staccata
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TUA	Testo Unico delle Accise
TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi
TULD	Testo Unico delle Leggi Doganali

ANNO 2022

Schede di giurisprudenza

per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata ora Corti di Giustizia
Tributaria di I e II grado della Basilicata

TITOLO ACCERTAMENTO [d.P.R. 600/1973]

CLASSE CONTROLLO FORMALE (art.36-TER)

CODICE 01-0G-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 12 del 19 gennaio 2022.**

Presidente: Genovese, Estensore: Palma

**Controllo formale - Controllo automatizzato - Contraddittorio
endoprocedimentale.**

In tema di accertamenti delle dichiarazioni tributarie, l'attività di controllo formale svolta ai sensi dell'art. 36-ter, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 differisce dal c.d. "controllo automatizzato" in sede di liquidazione dell'imposta di cui al precedente art. 36-bis, comma 2; infatti, quest'ultimo ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori attribuendo all'Amministrazione finanziaria, all'esito di una verifica meramente cartolare, il potere di provvedere sulla base dei dati

già in suo possesso, senza la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente, al quale viene consentito, all'esito di apposita comunicazione la cui omissione non determina alcuna nullità, di regolarizzare gli aspetti formali.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/73, art. 36-TER, comma 2

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 20436 del 2021

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 01-0G-00_CtrBas12-01-2022_ NC-GDG

TITOLO ACCERTAMENTO [d.P.R. 600/1973]

CLASSE CONTENUTO DELL'ACCERTAMENTO E MOTIVAZIONE

CODICE 01-0H-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 82 del 9 marzo 2022.**

Presidente: Materi, Estensore: Padula

**Riscossione delle imposte - Agente della riscossione - Onere
prova - Titolo esecutivo.**

L'Agente della riscossione agisce in forza del ruolo esattoriale, reso esecutivo, che è appunto il titolo esecutivo; solo di questo titolo l'Agente deve dare dimostrazione. Ai fini dell'azione esecutiva intrapresa ai sensi degli artt. 49 e ss. del **D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602**, non è, perciò, necessario che l'Agente della riscossione dimostri l'esistenza del diritto di credito, ma è sufficiente che dimostri l'esistenza di un valido titolo esecutivo.

É, perciò, sufficiente che l'Agente della riscossione dimostri l'esistenza di una regolare iscrizione del credito e del debitore al

ruolo esattoriale, così come reso esecutivo e trasmesso dall'ente impositore, nonché che dimostri la regolarità degli atti pre-esecutivi successivi (cartella di pagamento ed eventualmente, intimazione di pagamento).

Riformi normativi: DPR n. 600/73; DPR n. 602/73;

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE 01-0H-00_CtrBas82-01-2022_ NC-GDG

TITOLO ACCERTAMENTO [d.P.R. 600/1973]

CLASSE CONTENUTO DELL'ACCERTAMENTO E MOTIVAZIONE

CODICE 01-0H-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 83 del 9 marzo 2022.**

Presidente: Materi, Estensore: Padula

**Imposte sui redditi - Accertamento - Conti correnti -
Prelevamenti e versamenti – Presunzione reddito – Lavoratori
autonomi - Professionisti intellettuali - Inoperatività.**

La presunzione di cui all'**art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600**, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti nella propria attività dal contribuente che non ne dimostri l'inclusione nella base imponibile oppure l'estraneità alla produzione del reddito, si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o professionisti

intellettuale, essendo venuta meno, a seguito della **sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014**, la modifica della citata disposizione, apportata dall'**art. 1, comma 402 della L. 30 dicembre 2004 n. 311**, sicché non è più sostenibile l'equiparazione, ai fini della presunzione, tra attività d'impresa e professionale per gli anni anteriori. Ne consegue, quindi, che anche in assenza di dimostrazione da parte del contribuente i versamenti e/o prelevamenti non giustificati non possano essere considerati reddito da attività professionale.

Riferimenti normativi: dPR600/73, ART. 32;L. 311/2004 art.1;

*Riferimenti giurisprudenziali:*S. Corte Costituzionale n. 228/2014.

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE 01-0H-00_CtrBas83-01-2022_ NC-GDG

TITOLO ACCERTAMENTO [d.P.R. 600/1973]

CLASSE CONTENUTO DELL'ACCERTAMENTO E MOTIVAZIONE

CODICE 01-0H-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 85 del 9 marzo 2022.**

Presidente: Genovese, Estensore: Palma

**Accertamento tributario - Contraddittorio endoprocedimentale
- Obbligo - Accessi, ispezioni e verifiche.**

Le garanzie previste dall' **art. 12, comma 7 della L. 27 luglio 2000 n. 212** operano esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali dove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente, sia pure accompagnati da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell'accertato, prescindendo dal fatto che l'operazione abbia comportato contestazione di violazioni fiscali.

Riferimenti normativi: L. n. 212/2000, ART. 12;

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 24636 del 19.10.2017.

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE 01-0H-00_CtrBas85-01-2022_ NC-GDG

TITOLO ACCERTAMENTO [d.P.R. 600/1973]

CLASSE CONTENUTO DELL'ACCERTAMENTO E MOTIVAZIONE

CODICE 01-0H-00

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 406 del 2 dicembre 2022.

Presidente: Materi, Estensore: Di Genio

Sentenza bilanciata, proporzionale e ragionevole - Regime processuale razione temporis.

La sentenza in secondo scrutinio, per quanto di competenza, contrariamente a quanto asserito, è bilanciata, proporzionale e ragionevole nelle argomentazioni in quanto dirimente ed assorbente nella fattispecie in esame risulta l'applicabilità, piena ed incontestabile nella fattispecie in esame, del vecchio regime processuale tributario riconducibile, razione temporis, all'**art. 31 del DPR n. 636 del 1972**. In tale direzione, l'erede in parola ha tempestivamente presentato ed avanzato istanza di trattazione ed ha partecipato personalmente all'udienza, con ciò divenendo

parte processuale attiva e mai silente sin dall'inizio nella presente vicenda processuale.

Riferimenti normativi: DPR n. 636/72, art. 31

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, SS.UU. n. 23397 del 2016;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **01-0H-00_CtrBas406-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO ACCERTAMENTO [d.P.R. 917/1986]

CLASSE REDDITI DI IMPRESA

CODICE 01-AA-05

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione1,
sentenza n. 19 del 2 febbraio 2022.**

Presidente: De Luce, Estensore: Di Florio

Attività economica in materia di agriturismo - Accertamento
previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Locali ad
uso promiscuo.

La legge quadro sull'agriturismo n. 96 del 2006 definisce tale
forma di attività economica, come esercitata dagli imprenditori
agricoli, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in
rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo,
silvicoltura, allevamento del bestiame; pertanto proprio l'attività
agricola deve fornire i prodotti utilizzati per la ristorazione in
agriturismo, affinché possa dirsi realizzato il parametro di

connessione richiesto (non meno del 75%). In tema di accertamento, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall'art. 52, commi 1 e 2, del **d.P.R. n. 633 del 1972**, ai fini dell'accesso del personale dell'Amministrazione finanziaria a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente ovvero esclusivamente ad abitazione, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni, soltanto in quest'ultima ipotesi e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo; destinazione, quest'ultima, che ricorre non soltanto ove i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi.

Riferimenti normativi: DPR 633/72, L. 212/2000;

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 24823 del 09.12.2015 e n. 9076 dell' 1.4.2021

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **01-AA-05_CtrBas19-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO ACCERTAMENTO [d.P.R. 917/1986]

CLASSE ONERE DELLA PROVA E *THEMA PROBANDUM*

CODICE 01-AA-05

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 91 del 17 marzo 2022.**

Presidente: De Luce, Estensore: Di Florio

Determinazione del reddito d'impresa - Attività antieconomica -
Valore di mercato.

Il contribuente (imprenditore o lavoratore autonomo) è libero di organizzare e svolgere la propria attività in maniera antieconomica, ma se ne derivi una attenuazione dell'obbligo di contribuire alla spesa pubblica, egli è tenuto a dare ragione di tale anomala scelta. In tema di determinazione del reddito d'impresa, per la valutazione a fini fiscali delle varie prestazioni che costituiscono le componenti attive e passive del reddito, va applicato il principio, avente valore generale, stabilito dal **DPR n. 917 del 1986**, art. 9, che non ha soltanto valore contabile, e che

impone quale criterio valutativo il riferimento al normale valore di mercato... per i corrispettivi, proventi, spese ed oneri in natura presi in considerazione dal contribuente. Ne consegue che il fisco non può considerare appostati costi ingiustificati, nella parte superiore al normale valore di mercato.

Riferimenti normativi: DPR 917/86, art. 9;

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **01-AA-05_CtrBas91-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO ACCERTAMENTO

CLASSE **IRPEF**

CODICE **01-AA-05**

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 161 del 3 giugno 2022.**

Presidente: De Luce, Estensore: Morlino

Reddito d'impresa - Reddito da lavoro autonomo -
Determinazione.

Il reddito di impresa delle persone fisiche e delle società commerciali, ed il reddito di lavoro autonomo degli artisti e dei professionisti, in deroga al criterio dell'accertamento analitico, può essere determinato in via induttiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 comma 1 lett. d) e comma 2, **DPR n. 600/73**.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 39;

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **01-AA-05_CtrBas161-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO ACCERTAMENTO

CLASSE IRPEF

CODICE 01-AA-05

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 163 del 3 giugno 2022.**

Presidente: De Luce, Estensore: Morlino

Redditi di impresa - Accertamento induttivo - Fondamento -
Controllo scritture e registrazioni contabili - Validità atto -
Specificazione indici di inattendibilità dati relativi ad alcune poste
di bilancio - Astratta idoneità a rappresentare una capacità
contributiva - Contribuente - Facoltà di fornire prova contraria.

In tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa,
consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73, sulla
base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili,
l'atto di rettifica, qualora l'Ufficio lo abbia sufficientemente
motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi
ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità

a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 39;

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **01-AA-05_CtrBas163-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO ACCERTAMENTO [d.P.R. 917/1986]

CLASSE ONERE DELLA PROVA E *THEMA PROBANDUM*

CODICE 01-EE-04

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 30 del 9 febbraio 2022.**

Presidente: Genovese, Estensore: Di Genio

Prestazione professionale - Gratuità - Onere della prova.

Secondo la Corte di Cassazione l'accertamento, basato sul numero di invii fatti registrare dal ricorrente, nella sua qualità di consulente del lavoro, è del tutto legittimo e conforme alle regole di tutela dello statuto del contribuente. In un rapporto di prestazione professionale, "condividendo la posizione dell'Ufficio", è il contribuente che deve dimostrare che alcune delle prestazioni siano gratuite ed altre non siano state onorate del pagamento del compenso, altrimenti il professionista si riterrebbe autorizzato ad elargire gratuità o ad evitare di

richiedere il giusto compenso, contravvenendo ad un preciso dovere di deontologia professionale.

Riferimenti normativi: DPR 633/72, L. 212/2000;

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 6215/2018

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **01-EE-04_CtrBas30-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO ACCERTAMENTO

CLASSE DICHIARAZIONI (CONTENUTO)

CODICE 01-0A-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 502 del 20 dicembre 2022.**

Presidente: Autera, Estensore: Autera;

Ravvedimento operoso - Autoliquidazione - Perfezionamento e pagamento delle sanzioni.

In tema di ravvedimento operoso, il contribuente avrebbe dovuto auto liquidare la sanzione ridotta a titolo di ravvedimento operoso ex **art. 13 D.Lgs. n. 472/97**. L'omesso versamento delle sanzioni comporta che il ravvedimento non si è perfezionato.

*Riferimenti normativi:*D.P.R. n. 633/1972; D.Lgs. n. 472/1997;

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **01-OA-00_CtrBas502-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO ACCERTAMENTO [d.P.R. 600/1973]

CLASSE NOTIFICAZIONI

CODICE **01-0N-00**

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione1,
sentenza n. 318 dell'11 novembre 2022.**

Presidente: Genovese, Estensore: Di Genio

Controllo documentale - Notifica - Principio del buon andamento.

Nella fattispecie in esame, è stato attuato un controllo cartolare ed automatizzato di tipo documentale (determinante ed applicabile nella fattispecie risulta **C. Cass. n. 10858 del 2021** e **C. Cass. n. 376 del 2019**) ai fini del recupero di somme dovute a tassazione, con relative sanzioni ed interessi, oggetto di regolare notifica integrativa (non ri-notifica), del tutto legittimo ed accompagnato dal fondamentale sgravio parziale del 2019 (fondamentale sul punto **C. Cass. n. 10153 del 2020**, favorevole all'ufficio per lo sgravio), assunto successivamente pro-

contribuente in bonam partem, senza ulteriore ed inutile aggravio procedimentale.

Riferimenti normativi;

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 10858 del 2021; n.376 del 2019; n. 10153 del 2020.

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **01-ON-00_CtrBas318-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI

CLASSE DECADENZA E PRESCRIZIONE

CODICE 02-16-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 311 del 10 novembre 2022.**

Presidente: Genovese, Estensore: Di Genio

Diritto unionale - Direttive europee - Prescrizione.

Nel caso di specie, risultano giusti e provati i rilievi dell'appellante nella parte in cui contesta precipuamente la erronea applicazione dell'addizionale ovvero la sua illegittima applicazione ai sensi dell'**art. 6 del D. L. 28 novembre 1988 n. 511**, commi 1 lett. c) e 4, così come modificato dall'**art. 10, comma 9, della legge n 133 del 1999**, con le relative contraddittorie sanzioni, anche alla luce della **direttiva n. 2008/118/CE**, ulteriormente dirimente nella fattispecie. Analogamente fondato, risulta, altresì, l'assunto dell'ufficio sulla prescrizione, sia pure considerata nella sua portata ininfluyente, per cui il relativo termine per il recupero

della accisa e dell'addizionale decorre effettivamente dalla data di presentazione della dichiarazione annuale di consumo.

Riferimenti normativi: D.L. n. 511/1988, art. 6; L. n. 133/1999, art. 10; Direttiva n. 2008/118/CE

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **02-16-00_CtrBas311-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO FINANZA LOCALE

CLASSE CONTRIBUTO CONSORTILE

CODICE 03-0C-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 80 del 9 marzo 2022.**

Presidente: Genovese, Estensore: Palma

Contributi di bonifica - Oneri reali - Perimetro di contribuenza -
Appartenenza – Presunzione benefici.

I contributi di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, dovuti da chi, al tempo dell'esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per

scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo.

Riferimenti normativi: RD N. 215/1933;

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 23815/2015.

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **03-0C-00_CtrBas80-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO FINANZA LOCALE

CLASSE **ICI/IMU/IMIS** – abitazione principale e relative pertinenze

CODICE **03-0G-01**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 126 del 27 aprile 2022.

Presidente: De Luce, Estensore: Palma

ICI - Inagibilità immobile - Principio di buona fede.

In tema di ICI, qualora l'immobile sia dichiarato inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'**art. 8, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504**, nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992art. 8;

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **03-OG-01_CtrBas126-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO FINANZA LOCALE

CLASSE ICI/IMU/IMIS

CODICE 03-0G-01

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 145 del 9 maggio 2022.**

Presidente: Genovese, Estensore: Palma

Obbligo di motivazione - ICI - Elementi essenziali della pretesa tributaria.

L'obbligo di motivazione di ogni atto impositivo deve ritenersi assolto tutte le volte che risultino indicati, nell'atto stesso, i criteri e le fonti della determinazione operata dall'amministrazione. In particolare, in tema di imposta comunale sugli immobili l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta.

Riferimenti normativi: L. n. 147/2013;

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 8371 del 2016

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **03-OG-01_CtrBas145-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO IMPOSTA DI REGISTRO

CLASSE BENEFICI PRIMA CASA

CODICE 04-0C-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 81 del 9 marzo 2022.**

Presidente: Genovese, Estensore: Morlino;

**Imposta registro - Assegnazione casa coniuge - Acquisto altro
immobile - Agevolazione quota prima casa-Insussistenza diritto.**

In tema di imposta di registro, affinché si possa usufruire dell'agevolazione "prima casa", tra le altre condizioni, in particolare, è necessario che il titolare non debba risultare titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare. Al riguardo, l'attribuzione al coniuge, da parte del contribuente, dell'uso della casa coniugale in adempimento di

una condizione inserita nell'atto di separazione, non fa perdere il diritto di proprietà, non costituendo alienazione dell'immobile, bensì una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza, con la conseguenza che il contribuente non può usufruire della suddetta agevolazione per l'acquisto nello stesso comune di altro immobile a sé destinato.

Riferimenti normativi: DPR n. 131/86,

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 3753 del 18/02/2014;

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE **04-0C-00**_CtrBas81-01-2022_ NC-GDG

TITOLO IMPOSTA DI REGISTRO

**CLASSE DECADENZA DELL’AZIONE FISCALE E PRESCRIZIONE
DEL DIRITTO D’IMPOSTA**

CODICE 04-0P-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 8 del 7 gennaio 2022.**

Presidente: Genovese, Estensore: Di Genio

Prescrizione breve quinquennale – Rendita catastale.

La prescrizione breve quinquennale, complessivamente intesa, è ampiamente maturata “favor rei” ed è stata acclarata, ragionevolmente, nel ventaglio delle opzioni interpretative, come scelta di campo (giurisdizionale) in prime cure ex art. 20 del d.lgs. n. 427 del 1997 (e art. 2948 c.c.), entrambi dettagliatamente intesi e applicabili nella fattispecie in esame, in assenza di

puntuali rigidità normative ed espressi orientamenti nomofilattici (sul tributo da rendita catastale) ed in relazione alla speculare notifica nel lontano 30 luglio 2018.

Riferimenti normativi: DLgs472/97, art. 20

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. SS.UU. n. 23397 del 2016;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE 04-0P-00_CtrBas08-01-2022_ NC-GDG

TITOLO IMPOSTA DI REGISTRO

CLASSE ALTRO

CODICE 04-05-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 2,
sentenza n. 14 del 26 gennaio 2022.**

Presidente: Autera, Estensore: Autera

**Rendita immobili a destinazione speciale - Strumentalità e
funzionalità - Calcolo rendita.**

In materia di determinazione della rendita degli immobili a destinazione speciale, in particolare impianti aerogeneratori di energia elettrica, tutto ciò che è strumentale e funzionale alla produzione dell'energia elettrica rinnovabile deve essere espunto dal calcolo della rendita catastale. La torre di sostegno, pertanto, è strumentale e funzionale al processo produttivo e avulsa dall'impianto generatore, non è suscettibile di alcuna utilizzazione. Il suo valore va pertanto espunto dal calcolo della

rendita. Infine, la Corte di Cassazione ha precisato che la questione della torre non incide assolutamente sulle configurazioni catastali dell'unità immobiliare, ma, per una questione di *beneficium principis*, è solo la rendita che deve essere ricalcolata, non tenendo conto del valore della torre, ove risulti strumentale e funzionale al processo produttivo e priva di autonoma funzionalità.

Riferimenti normativi: L. 208/15, L. 190/2014, direttiva 2001/77/CE del Parlamento e del Consiglio - direttiva del Parlamento del 2009/28/CE

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 2566 del 2021

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE 04-0S-00_CtrBas14-02-2022_ NC-GDG

TITOLO **IMPOSTA DI REGISTRO**

CLASSE **DIRITTI REALI IMMOBILIARI (E ALTRI)**

CODICE 04-0E-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 108 del 7 aprile 2022.**

Presidente: De Luce, Estensore: Palma

Rendita catastale – Motivazione – Beni classati.

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura c.d. DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate.

Riferimenti normativi: DPR n. 917/86, art. 9;

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 22487 del 2017; C. Cass.
n. 16824 del 2016

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **04-OE-00_CtrBas108-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO IMPOSTA DI REGISTRO

CLASSE DIRITTI REALI IMMOBILIARI (E ALTRI)

CODICE 04-0E-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 109 del 7 aprile 2022.**

Presidente: De Luce, Estensore: Palma

Rendita catastale - Torre in acciaio - Funzione passiva di sostegno
- Produzione di energia.

Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'**art. 1, comma 21 della L. 28 dicembre 2015 n. 208**, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico,

anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia.

Riferimenti normativi: L.208/2015 n. 208;

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 25784 del 2021;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **04-OE-00_CtrBas109-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO IMPOSTA DI REGISTRO

CLASSE DIRITTI REALI IMMOBILIARI (E ALTRI)

CODICE 04-0E-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 175 del 9 giugno 2022.**

Presidente: De Luce, Estensore: De Luce

Rendita catastale - Torre in acciaio - Componente attiva di
produzione dell'energia.

Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea

elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia.

Riferimenti normativi: L.208/2015, art. 21;

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 25784 del 2021;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **04-OE-00_CtrBas175-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO IMPOSTA DI REGISTRO

CLASSE DIRITTI REALI IMMOBILIARI (E ALTRI)

CODICE 04-0E-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione1,
sentenza n. 310 del 10 novembre 2022.**

Presidente: Genovese, Estensore: Di Genio

Accatastamento catastale - Stazione-radio base.

In tema di accatastamento catastale, la stazione-radio base è da intendersi come vero e proprio manufatto, anche in una logica più ampia non solo di certezza dei rapporti giuridici tra operatori e degli adempimenti tributari (d'altronde, è noto che l'impianto di telefonia mobile può essere facoltativamente accatastato al catasto fabbricati, ancorché senza attribuzione di rendita catastale, nella nuova categoria catastale "F/ 7 Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione" nel quadro più ampio dell' **art. 12 del d.lgs. n. 33/2016**) ma anche di sicurezza nazionale, tutela

ambientale e gestione dell'emergenza, proprio ai fini della esatta individuazione topografico-catastale della loro tipologia.

*Riferimenti normativi:*D.Lgs. n. 33/2016;

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 9725 del 2021;

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 04-OE-00_CtrBas310-01-2022_ NC-GDG

TITOLO IVA

CLASSE RISCOSSIONE

CODICE 06-0P-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 3 del 4 gennaio 2022.**

Presidente: De Luce, Estensore: Morlino

**Elusione - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della
prova.**

Possono considerarsi soggettivamente inesistenti quelle operazioni commerciali che pur essendo avvenute e per le quali il prezzo è stato regolarmente pagato vedano le parti della transazione (acquirente e venditore/fornitore) diverse da quelle indicate nel documento fiscale (fattura). Solo in tale ipotesi può parlarsi di operazioni soggettivamente inesistenti non potendo certamente la mancanza di capacità operativa essere il presupposto per definire soggettivamente inesistente l'operazione. Nella fattispecie in esame, peraltro, sulla base di un accertamento basato sulla presunzione di operazioni

soggettivamente inesistenti, sarebbe stato onere dell'ufficio non dimostrare la mancanza di capacità organizzativa, come fatto, ma dimostrare che il rapporto commerciale era intervenuto tra soggetti diversi da quelli risultanti dal documento fiscale, e che vi fosse consapevolezza dell'intento elusivo.

Riferimenti normativi: D. Lgs. n. 633/72, art. 19-21

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 17002 del 2020

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **06-0P-00_CtrBas03-01-2022_NC-GDG**

TITOLO RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI

CLASSE **RUOLO (ISCRIZIONE)**

CODICE **07-0A-02**

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 17 del 2 febbraio 2022.**

Presidente: De Luce, Estensore: Morlino

Conoscenza del debito tributario - Dichiarazione di definizione agevolata.

L'estratto di ruolo rilasciato in data 06.03.19 non è il primo atto con il quale la contribuente è venuta a conoscenza, per la prima volta, del proprio debito tributario. Infatti, l'estratto di ruolo impugnato, era stato non solo preceduto da altro estratto di ruolo antecedente ma anche da dichiarazione di definizione agevolata, ex **art. 3 D.L. 193/2016**, nonché da provvedimenti di rateizzazione i quali tutti, senza ombra di dubbio, danno atto

della piena conoscenza da parte della contribuente, attuale appellante, del carico erariale.

Riferimenti normativi: DPR 602/73, DPR 68/2005;

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **07-0A-02_CtrBas17-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI

CLASSE **RIMBORSO/ESECUZIONE/RECUPERO**

CODICE **07-0B-06**

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 16 del 2 febbraio 2022.**

Presidente: De Luce, Estensore: Di Florio

Termine dilatorio ex **art. 12, comma 7, L. n. 212/2000** - Credito
d'imposta- Onere della prova.

Il termine dilatorio di cui alla **L. 212/2000** (art.12, comma 7) non si applica in relazione agli atti impositivi che non siano stati emanati a seguito di accessi, ispezioni e fiscali nei locali del contribuente. Il credito d'imposta a favore degli imprenditori individuali, società ed enti per l'incremento della base occupazionale, di cui dell'**art. 27, comma 18 del D.L. n.185/2018**, è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro conceda ai nuovi assunti un fabbricato, o porzione di esso, in uso, comodato

o locazione e sia incrementata la base occupazionale dei lavoratori dipendenti, appartenenti a determinate categorie: soggetti fruitori di trattamento di integrazione salariale, o in mobilità, ovvero impegnati in lavori socialmente utili, che abbiano trasferito per esigenze di lavoro la residenza anagrafica o portatori di handicap.

Riferimenti normativi: L.212/2000, D.L. 158/2018;

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **07-OB-06_CtrBas16-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI

CLASSE NOTIFICAZIONE

CODICE **07-0B-03**

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 129 del 28 aprile 2022.**

Presidente: De Luce, Estensore: Di Florio

Notificazione a mezzo posta - Avviso di deposito del piego -
Accertamento e vizi.

In tema di notifiche a mezzo posta, l'ufficiale postale, quando non abbia potuto consegnare il piego al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo in sua vece, ha l'obbligo, ai sensi dell'**art. 8 della L. 20 novembre 1982 n. 890**, di rilasciare al notificando, avviso di deposito del piego presso l'ufficio postale e di provvedere, effettuato tale deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento, che deve contenere menzione delle formalità eseguite, del deposito e dei motivi che li hanno determinati. La notifica secondo tali formalità postula il previo

accertamento sia della temporanea assenza del destinatario, sia della mancanza o assenza di altre persone abilitate a ricevere il piego e l'omessa attestazione circa la sussistenza dell'uno o dell'altro di tali presupposti impedisce la verifica dell'effettiva presenza delle condizioni di legge. Da ciò la conseguenza che, in caso di omessa certificazione sull'avviso di ricevimento della mancanza o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego ed in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficio postale, la notifica è viziata.

Riferimenti normativi: L.890/1982;

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 20883 del 2019;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **07-OB-03_CtrBas129-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO

CLASSE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

CODICE 08-01-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 9 del 18 gennaio 2022.**

Presidente: Genovese, Estensore: Di Genio

Notifica atto d'appello – Posta elettronica certificata.

La difesa del contribuente ha correttamente e diligentemente notificato il 28 gennaio 2020 via pec, come in atti prodotto e dimostrato in relata, mentre l'appello dell'ufficio erariale, con una evidente responsabilità interna della struttura organizzativa competente nel controllare e seguire l'iter di riferimento, è del successivo e tardivo 13 luglio 2020, come da relata in atti anch'essa (come quella del contribuente) versata e verificata nel fascicolo telematico.

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 546/92,

Riferimenti giurisprudenziali;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE 08-01-00_CtrBas09-01-2022_ NC-GDG

TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO

CLASSE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

CODICE 08-01-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 15 del 2 febbraio 2022.**

Presidente: De Luce, Estensore: Di Florio

**Notificazione della comunicazione di irregolarità fiscale - Avviso
di giacenza.**

La comunicazione di irregolarità fiscale non richiede le stesse modalità di notifica degli atti impositivi e può essere inviata al contribuente con una raccomandata ordinaria (cd. raccomandata "bianca"), come è avvenuto in occasione dei fatti per cui si procede. Nelle ipotesi in cui la notificazione a mezzo del servizio postale sia stata eseguita a mezzo di raccomandata "ordinaria" e non sia stata possibile la consegna al destinatario, non è affatto prevista la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il rilascio dell'avviso di giacenza.

Riferimenti normativi: dPR600/73, art. 36-TER, comma 2

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 20436 del 2021;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE 08-01-00_CtrBas15-01-2022_ NC-GDG

TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO

**CLASSE SENTENZA CONTENUTO-PUBBLICAZIONE-
NOTIFICAZIONE-COMUNICAZIONE**

CODICE 08-0N-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 18 del 2 febbraio 2022.**

Presidente: De Luce, Estensore: Morlino

Cosa giudicata formale e sostanziale - Aliquota IVA- Acconti sui compensi - Rimborsi spese.

Diversamente dalla cosa giudicata formale, la cosa giudicata sostanziale si riferisce solo ed esclusivamente alle sentenze di merito: quando passano in giudicato le sentenze a contenuto meramente processuale non producono gli effetti propri del giudicato sostanziale. In materia di acconto sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, i rimborsi delle spese che per la loro natura occasionale non costituiscono reddito, se pure il loro ammontare sia superiore agli importi effettivamente

spesi dal lavoratore, non scontano le ritenute in quanto gli stessi rimborsi, avendo la funzione di ristoro di quanto anticipato dal lavoratore, non costituiscono reddito.

Riferimenti normativi: DPR 633/72, L. 212/2000, ART. 2909 c.c.;

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-0N-00_CtrBas18-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO

CLASSE ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO (REQUISITI)

CODICE **08-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 314 dell' 11 novembre 2022.**

Presidente: Genovese, Estensore: Di Genio

Inammissibilità del ricorso - Deduzioni generiche, ipotetiche, indimostrate, inconsistenti.

Nella fattispecie in esame, qualora le deduzioni di parte avversa siano ritenute in primo grado generiche, ipotetiche, indimostrate ed inconsistenti, ma di fatto esplicitano nel loro nucleo minimo l'esercizio fondamentale ed intangibile del diritto di difesa della parte ex **art. 24 Cost.**, che non può essere sic et simpliciter espunto dal sistema processuale tributario in termini perentori e non rigidi di inammissibilità, non possono determinare l'inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: art. 24 Cost. ;

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 17533 del 2019;

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-OF-00_CtrBas314-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO

CLASSE MOTIVI AGGIUNTI E NUOVI DOCUMENTI

CODICE 08-0J-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 177 del 10 giugno 2022.**

Presidente: De Luce, Estensore: Morlino

Specificità motivi di appello - Dissenso totale sulla decisione di primo grado.

In tema di contenzioso tributario, il requisito della specificità dei motivi di appello non può essere inteso nel senso che l'appellante sia tenuto a formulare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell'impugnazione, potendo l'appellante limitarsi a sottoporre al giudice di gravame le medesime argomentazioni svolte in primo grado e respinte in quella sede, manifestando un dissenso che investa la decisione di primo grado nella sua totalità.

Riferimenti normativi: L. n. 212/2000;

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 14352 del 2021;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-OJ-00_CtrBas177-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO

CLASSE MOTIVI AGGIUNTI E NUOVI DOCUMENTI

CODICE 08-0J-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 192 del 17 giugno 2022.**

Presidente: Genovese, Estensore: Morlino

Documenti probatori - Presentazione in appello.

In tema di contenzioso tributario, si osserva che la produzione documentale può avvenire, anche per gli atti già esistenti, ovvero preesistenti al giudizio di primo grado, anche in appello, essendo la materia regolata dall'**art. 58, co. 2, D. Lgs. N. 546/1992**, che consente, dunque, alle parti di produrre documenti anche in sede di gravame.

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 546/1992, art. 58;

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-OJ-00_CtrBas192-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO

**CLASSE SENTENZA CONTENUTO-PUBBLICAZIONE-
NOTIFICAZIONE-COMUNICAZIONE**

CODICE 08-0N-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 465 del 16 dicembre 2022.**

Presidente: Genovese, Estensore: Morlino

Motivazione della sentenza - Valore economico dell'intero edificabile - Perizia di parte.

La sentenza, ora in secondo scrutinio, per quanto di competenza, contrariamente a quanto asserito nella difesa della appellante, è ragionevolmente motivata nelle argomentazioni rese e ben affronta le questioni giuridiche sottese, specificando il valore economico non solo dell'intero edificabile, in base a dati simili di terreni contigui in area industriale, appositamente comparati, ma anche delle servitù, invero necessarie perché di servizio (traliccio Enel), nel calcolo della rettifica del valore. La perizia di

parte, pur innominata, non ha valore dirimente nella fattispecie in esame, ed è ignorata-superata, nelle valutazioni del giudice, peritus peritorum, dalla abnorme differenza tra il valore dichiarato e la somma rettificata in atti.

Riferimenti normativi;

Riferimenti giurisprudenziali: CTP Potenza n. 156/2021;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-ON-00_CtrBas465-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO

CLASSE SPESE DI LITE

CODICE **08-0Q-00**

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 156 del 23 maggio 2022.**

Presidente: De Luce, Estensore: Di Florio

Liquidazione spese avvocati - Riduzione per i dipendenti.

Nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'**art. 15, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 546 del 1992**, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi

per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo.

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 546/1992, art. 15;

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 5864 del 2019;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-OQ-00_CtrBas156-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO

CLASSE SPESE DI LITE

CODICE 08-0Q-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione1,
sentenza n. 194 del 17 giugno 2022.**

Presidente: Genovese, Estensore: Morlino

Cessazione della materia del contendere - Spese - Soccombenza virtuale.

In tema di contenzioso tributario, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il Giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale; tuttavia alla cessazione della materia del contendere non si correla necessariamente la condanna alle spese, qualora tale riconoscimento consegua ad un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'**art. 88 c.p.c.**, che può essere premiato con la compensazione delle spese di lite.

Riferimenti normativi: C.P.C. art. 88;

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 7273 del 2016;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-OQ-00_CtrBas194-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO

CLASSE ESTINZIONE DEL PROCESSO

CODICE 08-OR-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 130 del 28 aprile 2022.**

Presidente: De Luce, Estensore: Di Florio

Cessazione materia del contendere -Conclusioni conformi - Fatto sopravvenuto.

Anche nel processo tributario la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongono al giudice conclusioni conformi; la materia del contendere può, quindi, ritenersi cessata solo quando nel corso del processo sopraggiungano fatti, ammessi da tutte le parti, che, avendo diretta incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice. I fatti dedotti dai quali poter far discendere la

cessazione della materia del contendere devono essere tali da far venire meno le ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venire meno dell'interesse sottostante alla pronuncia di merito. Ne consegue che l'allegazione del fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere adeguatamente valutata dal giudice.

Riferimenti normativi: DLgs. n. 546/1992, art. 63;

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 27598 del 2013;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-OR-00_CtrBas130-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO

CLASSE ESECUTIVITÀ IMMEDIATA/RISCOSSIONE

FRAZIONATA/GIUDICATO INTERNO E ESTERNO

CODICE 08-0V-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1,
sentenza n. 128 del 27aprile 2022.**

Presidente: De Luce, Estensore: Di Florio

Sentenza penale - Efficacia di giudicato nel processo tributario -
Prova.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula «perché il fatto non sussiste», non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione,

deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare.

Riferimenti normativi: L. n. 41/1995;

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 17258 del 2019;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-OV-00_CtrBas128-01-2022_ NC-GDG**

TITOLO CONTRIBUTO UNIFICATO

CLASSE MAGGIORAZIONI

CODICE 10-0F-00

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 2,
sentenza n. 303 dell' 8 novembre 2022.**

Presidente: Materi, Estensore: Imperio

Contributo unificato- Motivi aggiunti - Nuova domanda.

L'intestazione dell'atto "motivi aggiunti" e l'impugnazione, di fatto, di un nuovo atto confermano la sussistenza del requisito della novità della domanda, con il conseguente obbligo del versamento del contributo unificato integrativo.

Riferimenti normativi: D.P.R. n. 115/2002;

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **10-OF-00_CtrBas303-02-2022_ NC-GDG**